



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 5618 del 21/12/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
5223 21/12/2023
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Programmazione Acquisizione Personale"

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 1963.

IL FUNZIONARIO E.Q.

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 953 del 07/09/2022 il dipendente con matricola in oggetto indicata è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge n.104/92 e ss.mm.ii., per assistere il coniuge, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, con revisione a dicembre 2023, giusto verbale medico del 20/07/2022 del Centro Medico Legale INPS di Messina - Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap - approvato ai sensi dell'art. 20 comma 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 102;

CHE con istanza del 12/12/2023, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 46740/23, pervenuta a questo servizio il 13/12/2023 con nota prot. n. 46983, il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di complessivi giorni 38 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, a decorrere dal 17/01/2024, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere il coniuge, convivente, portatore di handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di gennaio 2024: giorni 17, 18, 19, 24, 25 e 26;

mese di febbraio 2024: giorni 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27 e 28;

mese di marzo 2024: giorni 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27 e 28;

mese di aprile 2024: giorni 02, 03, 04, 05, 10, 11 e 12.

VISTO il verbale medico del 06/10/2023 del Centro Medico Legale INPS di Messina – Commissione medica per l'accertamento dell'handicap – approvato ai sensi dell'art. 20 comma 1 della Legge 3 agosto 2009 n. 102, allegato all'istanza di cui sopra, dal quale si evince che il coniuge è riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, con revisione dicembre 2024;

VISTO il nulla-osta della Reggente della III Direzione “Viabilità Metropolitana”;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata all’istanza;

LETTO l’art. 4 commi 2 e 4 bis della legge n. 53/2000;

VISTO l’art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l’altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all’assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell’art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell’handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell’art. 42, del D.Lgs. n. 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18/04/2007;

VISTO, inoltre, l’art.4 del D.Lgs. n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all’art.42 del Decreto Legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTO l’interpello n.30 del 06/07/2010 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha ritenuto, in linea con la ratio ispiratrice della legge n.104/92, che il diritto alla fruizione del congedo straordinario retribuito da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa;

VISTO il messaggio n.24705 del 30/12/2011, con il quale l’INPS ha recepito tale indicazione confermando che il familiare del lavoratore in situazione di disabilità grave può beneficiare dell’istituto del congedo straordinario retribuito, nonché dei permessi di cui all’art.33, comma 3, della L.104/92, durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile medesimo;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n. 32 del 06/03/2012 che, al punto 6, tra l’altro , chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica che, tra l’altro, al punto 3, lettera b, prevede la possibilità di fruire nell’ambito dello stesso mese, del congedo in esame e dei permessi di cui all’art.33, comma 3, della legge n. 104/92 e successive modifiche;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell’INPS che, al punto 4, tra l’altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall’art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un’astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. In tal caso il

dipendente può scegliere di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, qualora il dipendente scelga di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, in caso di malattia o maternità, questo Ufficio, nel prenderne atto, provvederà ad interrompere, con atto scritto, la fruizione del congedo, e a darne comunicazione, in tempo utile, al Servizio “Gestione Economica del Personale”, per gli atti consequenziali di competenza;

CONSIDERATO che il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha già usufruito di 139 giorni di congedo straordinario retribuito;

CHE, sommando i 38 giorni richiesti ai 139 già usufruiti il dipendente totalizzerà 177 giorni di congedo straordinario retribuito;

CHE, pertanto, la domanda dello stesso può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa;

VISTA l’istruttoria dell’Ufficio “Programmazione Acquisizione Personale”;

VISTA la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n. 8/2016;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

P R O P O N E

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di 38 giorni di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 17/01/2024 al 12/04/2024, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2007 e dell’art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, modificato dall’art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere il coniuge, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di gennaio 2024: giorni 17, 18, 19, 24, 25 e 26;
mese di febbraio 2024: giorni 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27 e 28;
mese di marzo 2024: giorni 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27 e 28;
mese di aprile 2024: giorni 02, 03, 04, 05, 10, 11 e 12.

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, il dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

22 e 29 gennaio 2024; 05, 12, 19, 26 e 29 febbraio 2024; 11, 18, 25 e 29 marzo 2024; 08 e 15 aprile 2024.

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una consequenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs. n. 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

Il Funzionario E.Q.
(Dott. Felice Sparacino)
Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di 38 giorni di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 17/01/2024 al 12/04/2024, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere il coniuge, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di gennaio 2024: giorni 17, 18, 19, 24, 25 e 26;
mese di febbraio 2024: giorni 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27 e 28;
mese di marzo 2024: giorni 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27 e 28;
mese di aprile 2024: giorni 02, 03, 04, 05, 10, 11 e 12.

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, il dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

22 e 29 gennaio 2024; 05, 12, 19, 26 e 29 febbraio 2024; 11, 18, 25 e 29 marzo 2024; 08 e 15 aprile 2024.

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una consequenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs. n. 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO, altresì, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitan;
Al Direttore Generale;
Alla Segretaria Generale;
All'Ufficio "Albo Pretorio";
Alla Reggente della III Direzione "Viabilità Metropolitana";
Alla Reggente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" - Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;
Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio "Gestione Giuridica del Personale" Dott. Felice Sparacino. Il Responsabile dell'istruttoria è il sig. Giuseppe Longo, recapiti 090/7761205-299 e-mail:

f.sparacino@cittametropolitana.me.it; g.longo@cittametropolitana.me.it;
protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

La Dirigente
(Avv. Anna Maria Tripodo)
Firmato digitalmente